

# CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO EDISON MANUTENZIONE CLIMA

PER LA MANUTENZIONE PREVENTIVA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AVENTI POTENZA NON SUPERIORE A 7,1 KW

## ART. 1 - Definizioni

I termini indicati con iniziale maiuscola, sia nell'uso singolare che plurale, avranno il seguente significato:

**Cliente:** soggetto indicato nella Proposta di Contratto che stipula il Contratto con Edison Energia S.p.A.

**Condizioni Generali di Contratto o, in alternativa CGC:** le presenti Condizioni Generali del Contratto Edison Manutenzione Clima.

**Contratto:** il presente contratto "Edison Manutenzione Clima" costituito dalla Proposta di Contratto, dalle Condizioni Generali di Contratto, dal Modulo di Ripensamento e dall'Informativa Privacy. Nel caso di difformità tra le condizioni contenute nelle presenti CGC e le condizioni contenute nella PdC, prevalgono queste ultime.

**Corrispettivo:** il corrispettivo, riportato nella PdC, dovuto dal Cliente per il Servizio scelto nel caso "Mono", "Dual" e "Trial".

**Impianto di Climatizzazione:** impianto fisso, costituito (i) dal complesso di split, fino ad un massimo di 3 (tre), ovvero intesi come unità ventilanti interne, e dal motore (o unità

Impianto di Climatizzazione: impianto fisso, costituito dal complesso di split, ovvero unità ventilanti interne, e dal motore (o unità esterna), installato nei confini dell'Abitazione, per la regolazione della temperatura e dell'umidità dell'aria in ambiente domestico chiuso; l'insieme delle tubazioni, e degli apparecchi esterni ed interni con i loro accessori.

esterna), installato presso l'abitazione del Cliente, per la regolazione della temperatura e dell'umidità dell'aria in ambiente domestico chiuso e (ii) dall'insieme delle tubazioni e degli apparecchi esterni ed interni con i loro accessori.

**Manutenzione Ordinaria dell'Impianto di Climatizzazione o, in alternativa, Manutenzione:** le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione dell'Impianto di Climatizzazione o dei suoi componenti in possesso del Cliente o dell'Occupante ovvero le operazioni previste dalle norme di riferimento Uni Cig, oppure, ove esistenti, da specifiche direttive scritte fornite dall'installatore dell'Impianto di Climatizzazione, che possono essere effettuate in loco con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente.

**Occupante:** chiunque che, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un immobile e dei relativi impianti, ivi compreso l'Impianto di Climatizzazione oggetto di Manutenzione.

**Parti:** il Cliente e la Società.

**Proposta di Contratto o, in alternativa, PdC:** modulo contrattuale contenente, tra le altre, l'anagrafica del Cliente e le condizioni particolari di Contratto.

**Servizio:** il servizio Edison Manutenzione Clima descritto nell'art. 2.

**Società:** Edison Energia S.p.A. società a socio unico - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Edison S.p.A. - con sede legale in Milano, Foro Buonaparte 31, capitale sociale di euro 40.000.000,00 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi, codice fiscale e partita I.V.A. 08526440154, iscrizione REA di Milano 1229342. La Società è primario operatore nel settore energetico e nella distribuzione di servizi e prodotti connessi alla fornitura di energia elettrica e/o gas.

**Tecnico:** il soggetto incaricato dalla Società per lo svolgimento del Servizio.

**Testo Unico Sicurezza:** decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Per tutto quanto non espressamente definito, varranno le definizioni di cui all'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i., incluse quelle di cui al decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 come convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e quelle di cui al DPR del 16 aprile 2013, n. 74 e del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014.

## ART. 2 - Descrizione del Servizio

Oggetto del Contratto sono le attività descritte di seguito all'art. 2.1. che verranno espletate, in favore del Cliente, dalla Società per il tramite dei Tecnici in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. A tal fine il Cliente fornisce espressa autorizzazione alla Società ai sensi dell'art. 1656 c.c. all'espletamento del Servizio anche tramite i Tecnici.

La Società è responsabile per l'esecuzione del Servizio da parte dei Tecnici, fermo restando che non risponde degli atti illeciti compiuti da questi ultimi ai sensi dell'articolo 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito), essendo gli stessi imputabili solo ai Tecnici; per tali atti il Cliente dovrà quindi rivolgersi direttamente a questi ultimi.

La Società, tramite i Tecnici, eseguirà le operazioni di Manutenzione, indicate di seguito, secondo le consuetudini di buona esecuzione e a regola d'arte. La Società dichiara che il Servizio è svolto conformemente alle istruzioni tecniche elaborate per la regolazione, l'uso e la manutenzione definite dall'impresa installatrice degli Impianti; in mancanza di tali istruzioni, è svolto secondo le istruzioni tecniche indicate dal fabbricante; in mancanza anche di queste, è svolto secondo le prescrizioni e con la periodicità previste dalle vigenti norme UNI e CEI in vigore. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il Cliente o l'Occupante responsabile dell'Impianto di Climatizzazione, non dispongano delle istruzioni dell'impresa installatrice né del fabbricante, i predetti soggetti devono farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di Impianto di Climatizzazione su cui dovrà essere eseguito il Servizio.

### 2.1 Attività comprese nel Servizio

a) Manutenzione Ordinaria dell'Impianto di Climatizzazione (un intervento all'anno) consistente in:

- controllo tensioni di alimentazione e lavoro
- controllo accurato funzionalità "cooling e Heating" e comparazione con strumenti di misura, verifica efficienza dispositivi di sicurezza
- controllo e pulizia filtri aria con prodotto antibatterico
- verifica e pulizia ventilatore tangenziale unità interna
- controllo funzionamento ventilatori e compressori,
- controllo funzionalità,
- ispezione delle connessioni elettriche interne ed esterne,
- verifica pressioni di lavoro
- compilazione e/o emissione registro apparecchiature

Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione il Tecnico provvederà alla corretta e completa compilazione, per le parti di propria competenza, del libretto di Impianto.

b) Assistenza telefonica

• Assistenza 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, attraverso il numero verde 800.441.999 per qualsiasi tipo di informazione, assistenza e supporto tecnico.

Per tutte le attività descritte agli articoli 2.1, l'acquisto di eventuali pezzi di ricambio, materiali e/o accessori non è incluso nel Corrispettivo, quindi è da intendersi a carico del Cliente secondo quanto previsto all'art. 3.

## ART. 3 - Esclusioni generali

3.1 Sono esclusi dal presente Contratto tutti i servizi non menzionati nel precedente articolo 2.1 ed in particolare:

- Assistenza tecnica di manutenzione straordinaria dell'Impianto di Climatizzazione

in caso di guasti o mal funzionamento

- Sostituzione dell'Impianto di Climatizzazione o adeguamento di esso a norme di nuova emanazione.
- Risoluzione delle anomalie dell'Impianto di Climatizzazione che derivino da costruzione, installazione, collaudo o messa in esercizio ante "richiesta" del Cliente difettosa e da qualche modifica o manomissione realizzata dal Cliente, eventualmente anche tramite terzi.
- Ripristino di guasti o danni, collaudo o messa in esercizio dell'Impianto di Climatizzazione interessato da eventi eccezionali (come ad esempio: calamità naturali, incendi, esplosioni, eventi atmosferici, gelo, dissesti geologici, etc.).
- Rilascio del libretto di impianto se il Cliente non ne dispone. Il Cliente potrà richiedere il rilascio al Tecnico solo se si farà carico dei costi previsti per il rilascio dello stesso.
- Costi di registrazione dell'Impianto di Climatizzazione presso il "Registro Nazionale Gas Fluorurati"
- Interventi su sistemi di climatizzazione canalizzato o su climatizzatori mobili
- Interventi su Impianto di Climatizzazione con una vetustà, a partire dalla data di produzione, sopra i 15 anni
- Interventi su qualsiasi impianto di condizionamento che utilizzi macchine refrigeranti tipo Chiller o U.T.A. (unità trattamento aria)

3.2 Con riferimento ai servizi esclusi di cui all'art. 3.1, compreso l'acquisto di pezzi di ricambio, di materiali, e/o di accessori e la sostituzione dell'Impianto di Climatizzazione, il Cliente potrà agire in proprio ovvero rivolgersi a soggetti diversi dalla Società, inclusi i Tecnici, stabilito che, in tal caso, la Società non sarà responsabile per gli interventi effettuati da questi soggetti e che le attività da essi svolte saranno regolate secondo gli accordi tra questi e il Cliente, a cui la Società è del tutto estranea. La Società potrà rifiutarsi di svolgere il Servizio qualora le operazioni effettuate dal Cliente o dai predetti soggetti avessero comportato una modifica sostanziale all'Impianto di Climatizzazione ovvero questi non risultassero più a norma ovvero i pezzi di ricambio non fossero originali o comunque non conformi a quanto previsto dai manuali di uso e manutenzione dell'Impianto di Climatizzazione.

## ART. 4 - Conclusione del Contratto e durata

4.1 Il Cliente può sottoscrivere la Proposta di Contratto attraverso le seguenti modalità: punti vendita territoriali, agenzie, modalità telefonica (teleselling inbound o outbound), comparatori, sito web della Società, sitofono (richiesta di contatto dal sito da parte di un operatore della Società) ed infine tramite linkform, ovvero la funzionalità che prevede l'invio al Cliente, tramite e-mail o sms, di un link al sito web contenente la Proposta di Contratto già compilata con i dati del Cliente e le scelte del Cliente precedentemente espresse telefonicamente, consentendo al Cliente medesimo di completare la richiesta di attivazione del contratto tramite l'apposito link.

4.2 La Proposta di Contratto non si considererà valida ove a titolo esemplificativo: a) il sottoscrittore sia un soggetto diverso dal Cliente, salvo apposita procura rilasciata da quest'ultimo; b) non sia debitamente compilata nelle sue parti obbligatorie ovvero i dati indicati dal Cliente siano tra loro discordanti ovvero inesistenti; c) non sia sottoscritta negli appositi spazi.

4.3 Il Contratto si intende perfezionato nel momento in cui il Cliente riceverà l'accettazione scritta da parte della Società che verrà inviata - entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione della PdC o, a seconda dei casi, della conferma da parte del Cliente della sua PdC - a mezzo raccomandata A/R ovvero tramite altro mezzo idoneo a certificare la ricezione (esempio SMS/e-mail) scelto dal Cliente. Nel caso in cui il Contratto sia concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, lo stesso è reso disponibile al Cliente su supporto durevole. Nel caso in cui il Contratto sia concluso telefonicamente sono altresì rese disponibili su supporto durevole, oltre alla registrazione della telefonata relativa all'approvazione delle condizioni contrattuali ed economiche da parte del Cliente, anche la successiva conferma di essa da parte del Cliente, previa esplicita richiesta dello stesso di fornire tale conferma mediante registrazione; le informazioni su supporto durevole sono rese disponibili nell'area privata del sito edisonenergia.it.

La Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riserva di non accettare la PdC sottoscritta dal Cliente al verificarsi delle seguenti condizioni: (i) esistenza di precedenti morosità nei confronti della Società da parte del Cliente; (ii) non veridicità e/o incongruenza dei dati indicati nella PdC; (iii) esito negativo delle valutazioni sul merito di credito del Cliente (credit check) che si baseranno su verifiche finalizzate a riscontrare la presenza di protesti, o anche su banche dati dei punti di prelievo e dei clienti finali appositamente istituite dalle autorità competenti relativamente ai mercati dell'energia elettrica e del gas; (iv) esito negativo della welcome call ovvero della eventuale telefonata di benvenuto eseguita dalla Società, dopo la sottoscrizione della Proposta di Contratto da parte del Cliente.

4.4 Fermo restando quanto previsto all'art. 4.3, il presente Contratto ha durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di conclusione e sarà rinnovato tacitamente per periodi di pari durata, salvo disdetta di una delle Parti da comunicare all'altra Parte, a mezzo raccomandata A/R ai recapiti riportati nell'art. 19, in qualsiasi momento fino alla data di scadenza iniziale o rinnovata del Contratto. La Società, 30 (trenta) giorni prima della scadenza iniziale o rinnovata del Contratto, avviserà il Cliente della data entro cui potrà inviare formale disdetta.

La suddetta comunicazione sarà inviata per iscritto, tramite sms o altra modalità telematica scelta dal Cliente in sede di conclusione del Contratto, e la sua mancanza consentirà al medesimo Cliente, sino alla successiva scadenza del Contratto, di recedere in qualsiasi momento senza spese.

## ART. 5 - Ripensamento ed esecuzione anticipata

5.1 Nel caso in cui il Contratto sia stato negoziato fuori dai locali commerciali ovvero a distanza, il Cliente consumatore ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i. (ossia la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) potrà esercitare il diritto di ripensamento entro il termine di 14 (quattordici) giorni decorrenti dal giorno di conclusione del Contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione previsti dal medesimo decreto legislativo, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del Contratto. Il periodo di ripensamento è prolungato a 30 (trenta) giorni, decorrenti sempre dalla medesima data sopra indicata, qualora il Contratto sia concluso nel contesto di visite non richieste/pianificate dalla Società presso l'abitazione del Cliente oppure di escursioni organizzate dalla Società con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere contratti di manutenzione e/o di fornitura. Il diritto di ripensamento potrà essere esercitato dal Cliente, senza alcuna penalità e senza specificare il motivo, avvalendosi dell'apposito Modulo di Ripensamento allegato al presente Contratto oppure mediante invio di comunicazione scritta alla Società o contattando quest'ultima telefonicamente al numero verde 800.441.999. In tal caso la Società provvederà

al rimborso del Corrispettivo eventualmente già pagato con la stessa modalità di pagamento usata dal Cliente per la transazione iniziale, salvo che il Cliente medesimo abbia espressamente convenuto altrimenti e a condizione che non vi sia alcun costo a carico del Cliente stesso conseguente al rimborso stesso.

Con la ricezione da parte della Società della comunicazione di ripensamento del Cliente, le Parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal Contratto.

**5.2** Il Cliente potrà richiedere alla Società di dare corso all'esecuzione del Servizio in pendenza dei termini per l'esercizio del diritto di ripensamento, facendone esplicita richiesta nella Proposta di Contratto riconoscendo e accettando che, qualora per effetto di tale richiesta, il Contratto dovesse essere interamente eseguito dalla Società, il Cliente sarà tenuto al pagamento dell'intero Corrispettivo e non potrà più esercitare il diritto di ripensamento.

In tutti gli altri casi, ovvero quando la prestazione non sia stata interamente eseguita, se il Cliente dovesse decidere di esercitare il diritto di ripensamento successivamente alla richiesta di esecuzione anticipata, sarà comunque tenuto a pagare alla Società l'intero costo sostenuto per la prestazione di manutenzione eventualmente eseguita e ogni altra operazione/attività fornita dalla Società e la Società rimborserà l'eventuale quota parte del Corrispettivo già pagato dal Cliente per le prestazioni non ancora eseguite, nel rispetto dei tempi tecnici necessari ad effettuare il rimborso e secondo le medesime modalità previste all'art. 5.1.

#### **ART. 6 - Determinazione e variazione del Corrispettivo**

**6.1** Il Corrispettivo che, in base a quanto scelto, dovrà essere pagato dal Cliente per il Servizio è pari a quanto riportato nella Proposta di Contratto e rimarrà fisso ed invariabile per i primi 12 (dodici) mesi di validità del Contratto.

**6.2** Successivamente alla prima scadenza e in occasione di ogni tacito rinnovo, la Società avrà la facoltà di variare il Corrispettivo applicabile al Servizio scelto dal Cliente per l'anno successivo comunicandolo per iscritto entro il termine di 90 (novanta) giorni antecedenti la scadenza naturale o rinnovata del Contratto. Qualora il Cliente non dia disdetta secondo quanto previsto dall'art. 4.4, il Contratto si intenderà rinnovato alle nuove condizioni economiche indicate nella suddetta comunicazione che si intenderanno inserite automaticamente. In mancanza di comunicazione da parte della Società, continuerà a trovare applicazione il Corrispettivo in vigore.

**6.3** Il Corrispettivo, in caso di rinnovo del Contratto, potrà altresì essere aumentato dalla Società in base all'indice ISTAT medio annuale dei prezzi al consumo, calcolato dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'annualità contrattuale precedente.

#### **ART. 7 Fatturazione e modalità di pagamento**

**7.1** La fatturazione del Corrispettivo sarà effettuata al momento dell'efficacia del Contratto e di ogni eventuale rinnovo contrattuale.

Il Cliente è tenuto a pagare il Corrispettivo riportato nella PdC in un'unica soluzione anticipata all'inizio del periodo contrattuale entro la scadenza e secondo la modalità di pagamento (bollettino postale o addebito diretto su conto corrente (sepa core/seda) scelta dal Cliente nella PdC e riportata nella fattura emessa dalla Società.

Il Cliente prende atto e accetta che, anche qualora avesse scelto nella PdC di pagare il Corrispettivo mediante addebito diretto su conto corrente (sepa core/seda), verrà applicata automaticamente la modalità di pagamento del bollettino postale al verificarsi delle seguenti condizioni: (i) errata o incompleta compilazione del mandato per l'autorizzazione di addebito diretto in conto corrente (sepa core/seda) (ii) mancata conferma da parte della banca o altri istituti di pagamento in fase di attivazione della domiciliazione bancaria o postale.

**7.2** Fermo restando quanto previsto all'art. 7.1, se il Cliente ha concluso con la Società un contratto di fornitura di energia elettrica, già attivo o in fase di attivazione, avente ad oggetto un'offerta del Mercato Libero, il Corrispettivo previsto dal presente Contratto verrà pagato, anziché in un'unica soluzione, in 12 (dodici) rate secondo la periodicità di fatturazione e tramite la medesima modalità di pagamento previste nel contratto di fornitura. In tal caso le rate saranno addebitate al Cliente a decorrere dalla prima fattura utile relativa alla fornitura di energia elettrica successiva alla data di efficacia del presente Contratto e la voce relativa al Corrispettivo previsto per il Servizio sarà esposta separatamente in fattura.

A tal fine, il Cliente autorizza sin d'ora la Società, ove applicabile, a disporre addebiti diretti sul proprio conto corrente (sepa core/seda), e la relativa banca o altro istituto di pagamento ad effettuare detti addebiti anche relativamente al Corrispettivo dovuto per il presente Contratto in virtù dei mandati per l'addebito diretto eventualmente rilasciati in relazione al contratto di fornitura di energia elettrica. Con riferimento all'addebito diretto sul proprio conto corrente (sepa core/seda), il Cliente, inoltre, si impegna a rilasciare o a far rilasciare tutta la documentazione eventualmente richiesta o divenuta necessaria nel corso del Contratto affinché detto addebito diretto vada a buon fine.

**7.3** Il Cliente prende atto e accetta che qualora, durante la validità del Contratto, lo stesso chiedesse di cambiare l'offerta di energia elettrica con una nuova per la quale, in base alla normativa di settore, fosse esclusa la possibilità di rateizzare il Corrispettivo all'interno della medesima fattura relativa alla fornitura, troverà applicazione in automatico quanto previsto all'art. 7.1 con emissione da parte della Società di fattura separata ed autonoma da quella relativa alla fornitura di energia elettrica e, in tal caso, il Corrispettivo dovrà essere pagato in un'unica soluzione anticipata.

**7.4** Fermo restando quanto previsto all'art.7.2, il Cliente intestatario anche di un contratto di fornitura di energia elettrica con offerta del Mercato Libero con la Società, prende atto e accetta che:

- qualora la fornitura di energia elettrica non potesse essere attivata per il mancato avveramento delle condizioni previste nel relativo contratto ovvero per altre cause non imputabili alla Società (es. esito negativo della procedura finalizzata all'accesso alla fornitura comunicato dalla locale società di distribuzione, ecc.), il presente Contratto continuerà comunque a rimanere in vigore ma il Cliente, non potendo rateizzare il Corrispettivo nelle fatture di energia elettrica, sarà tenuto a corrisponderlo in un'unica soluzione in anticipo entro il termine indicato in fattura inviata dalla Società secondo la modalità di pagamento ivi indicata, salvo che non sia stato diversamente concordato con il Cliente;
- qualora il Cliente dovesse decidere di cambiare fornitore di energia elettrica durante la validità del presente Contratto, quest'ultimo continuerà a rimanere in vigore ma il Cliente decadrà automaticamente dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. con il diritto della Società di pretendere il pagamento del Corrispettivo residuo non ancora pagato per l'annualità in corso in un'unica soluzione nell'ultima fattura di chiusura della fornitura di energia elettrica, unitamente al relativo conguaglio finale. I pagamenti delle successive annualità, in base a quanto verrà concordato con il Cliente, potranno essere effettuati tramite bollettino postale o tramite addebito diretto sul proprio conto corrente (sepa core/seda) in un'unica soluzione anticipata all'inizio del periodo contrattuale entro la data indicata nella fattura inviata dalla Società;
- in caso di chiusura della fornitura richiesta dal Cliente per volta o cessazione, il presente Contratto continuerà a produrre effetti fino alla sua naturale scadenza annuale ma non potrà più rinnovarsi e il Cliente sarà tenuto a versare la quota

parte del Corrispettivo maturato per le prestazioni fino a quel momento ricevute in un'unica soluzione nell'ultima fattura di chiusura della fornitura di energia elettrica, unitamente al relativo conguaglio finale;

- in caso di chiusura della fornitura per cessazione amministrativa dovuta a morosità del Cliente il presente Contratto terminerà alla medesima data della fornitura di energia elettrica e la quota parte del Servizio non goduta dal Cliente non verrà fatturata. Il Contratto non potrà più rinnovarsi.

**7.5** Il pagamento del Corrispettivo deve essere effettuato entro i termini riportati in fattura, trascorsi i quali la Società si riserva la possibilità di applicare l'interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 (tre virgola cinque) punti percentuali.

#### **ART. 8 - Modalità per richiedere l'esecuzione del Contratto**

**8.1** Modalità di prenotazione degli interventi di Manutenzione Ordinaria dell'Impianto di Climatizzazione

A partire dalla data di efficacia del Contratto, il Cliente potrà contattare il numero verde 800.441.999 per richiedere gli interventi di Manutenzione Ordinaria dell'Impianto di Climatizzazione che verranno fissati in tempo utile per rispettare le normative vigenti in materia.

Il Servizio sarà organizzato in base alle disponibilità del Tecnico nella zona in cui è localizzato l'Impianto di Climatizzazione.

Il Cliente prende atto e accetta che la Manutenzione Ordinaria dell'Impianto di Climatizzazione deve essere organizzata nell'anno contrattuale di competenza direttamente su sua richiesta e, nel caso in cui il Cliente non contatti il numero verde, il Tecnico potrà autonomamente contattare il Cliente per concordare la data e l'ora per la prestazione del Servizio. Non è possibile effettuare la Manutenzione dopo la scadenza del Contratto, fatti salvi i casi particolari concordati con il Cliente.

Nel caso in cui fosse stata organizzata l'intervento di Manutenzione Ordinaria, e il Cliente volesse modificare la data fissata, lo dovrà comunicare con almeno 2 giorni di anticipo rispetto alla data convenuta. Qualora il Cliente non modifichi la data convenuta e non si renda reperibile per l'intervento, causando un'uscita a vuoto del Tecnico, la Società si riserva la facoltà di addebitare al Cliente le spese relative all'uscita del Tecnico fino a un massimo di 50 (cinquanta) euro iva inclusa. Qualora la Manutenzione non abbia avuto luogo per causa attribuibile al Tecnico, si procederà a fissare un nuovo appuntamento, in base alla disponibilità del Cliente, fermo restando l'obbligo di comunicare con tempestività l'impedimento al Cliente.

Il Cliente prende atto e accetta che qualora non abbia potuto usufruire del Servizio nel corso dell'annualità del Contratto per cause direttamente imputabili al Tecnico e/o alla Società, quest'ultima sarà tenuta a rimborsare al Cliente la quota parte del Corrispettivo già eventualmente pagato dal Cliente per le prestazioni non godute; al contrario qualora l'esecuzione del Servizio da parte del Tecnico non risulti possibile per cause imputabili direttamente al medesimo Cliente o all'Occupante (es. impossibilità di raggiungere telefonicamente il Cliente o l'Occupante, reiterata assenza da parte del Cliente o dell'Occupante all'appuntamento fissato per l'intervento, violazione di obblighi contrattuali o di legge da parte del Cliente o dell'Occupante, etc.), fermo restando quanto previsto all'art. 10.5, la Società potrà dichiarare il presente Contratto risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e richiedere al Cliente in un'unica soluzione il pagamento dell'intero Corrispettivo dovuto anche ove non ancora versato, oltre il risarcimento dei danni subiti.

**8.2** Modalità per richiedere l'assistenza telefonica

Il Cliente per ricevere assistenza telefonica potrà contattare il numero verde 800.441.999 disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

#### **ART. 9 - Obblighi e responsabilità del Cliente**

**9.1** Il Cliente si impegna a rendere possibile l'esecuzione del Servizio garantendo al Tecnico, nel giorno e ora concordati, l'accesso ai locali in cui è installato l'Impianto di Climatizzazione sul quale deve essere effettuato l'intervento.

Il Cliente garantisce di essere titolare dell'Impianto di Climatizzazione o comunque di averne la piena disponibilità o di averla concessa all'Occupante e che il suddetto Impianto di Climatizzazione è a norma secondo la normativa vigente e si impegna a mantenerlo tale per tutta la durata del Contratto.

Restano a carico del Cliente proprietario dell'unità immobiliare o dell'Occupante, a seconda dei casi, l'esercizio dell'Impianto di Climatizzazione che dispone e coordina, nonché tutti gli oneri e responsabilità prescritte dalla legge, come definite dal DPR 412/93 e s.m.i. e altra normativa applicabile. Il Cliente si impegna nei confronti della Società anche per tutti gli obblighi o responsabilità che dovessero risultare in capo all'Occupante per legge o che dovessero da questi essere materialmente adempiuti, incluso, a titolo esemplificativo, l'obbligo di consentire l'accesso dei Tecnici nei locali in cui è ubicato l'Impianto di Climatizzazione nell'abitazione.

Il Cliente altresì garantisce che l'Impianto di Climatizzazione nonché i locali in cui esso è installato sono esenti da ogni possibile ed eventuale anomalia, malfunzionamento, deficienza tecnica ed ogni qualsivoglia irregolarità che impediscano alla Società una corretta erogazione del Servizio (incluso a titolo esemplificativo, la mancanza di un Impianto di Climatizzazione correttamente funzionante, la non attivazione o sospensione della fornitura di gas, energia elettrica ecc.) e si impegna a conformarsi nell'immediato alle prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni indicate dalla Società secondo l'articolo 10.

A tal riguardo, la Società potrà chiedere in qualsiasi momento tutta la documentazione (ivi inclusa la documentazione tecnica e amministrativa, eventuali collaudi con esito positivo delle apparecchiature, ecc.) e le informazioni necessarie ad accertare la conformità dell'Impianto di Climatizzazione alle norme vigenti e l'adeguamento a quanto prescritto del successivo art. 10.

Il Cliente dà atto, ove soggetto diverso dall'Occupante, di aver stipulato il Contratto anche a favore dell'Occupante e che l'Occupante ha titolo a presenziare a tutte le attività da svolgersi nell'immobile ove è ubicato l'Impianto di Climatizzazione ed esercitare i diritti del Cliente ai sensi del Contratto. Salvo espressa comunicazione del Cliente, la Società considererà legittimo l'Occupante qualsiasi soggetto si trovi, anche temporaneamente e a qualsiasi titolo, nell'immobile ove è sito l'Impianto di Climatizzazione.

**9.2** Il Cliente si impegna a mantenere i locali in cui è installato l'Impianto di Climatizzazione in condizioni di sicurezza, igiene e pulizia e non ostacolare lo smaltimento dei rifiuti prodotti in occasione degli interventi inerenti al Servizio. È a carico del Cliente l'eventuale predisposizione di ponteggi e di ogni altro adempimento necessario a favorire l'esecuzione degli interventi, ivi compresa la redazione di relativi ed eventuali piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa applicabile in materia di sicurezza sul lavoro. Sono altresì a carico del Cliente i consumi di energia primaria necessari all'installazione dell'apparecchio fornito (es. energia elettrica per il funzionamento degli utensili utilizzati).

**9.3** La Società declina ogni responsabilità per danni causati da richieste di utilizzo di linee elettriche e interruttori di protezione non adeguate alle potenze degli apparecchi installati.

**9.4** Al fine di agevolare il regolare espletamento del Servizio, il Cliente si impegna a comunicare per iscritto alla Società ogni eventuale variazione dei dati di contatto forniti in occasione della sottoscrizione della Proposta di Contratto o indicati



durante la validità del Contratto quali a titolo esemplificativo e non esaustivo numeri telefonici, contatti alternativi, etc. e si impegna a comunicare altresì l'eventuale sostituzione dell'Impianto di Climatizzazione o semplici parti di esso chiamando il numero verde esplicitando l'attività svolta e, ove richiesto, inviando relativa documentazione a corredo.

**9.5** Il Cliente non potrà rivalersi sulla Società per guasti o danni cagionati alla persona o ai beni del Cliente o di terzi e dovuti a caso fortuito o a forza maggiore (ad esempio calamità naturali, incendio, scariche atmosferiche, gelo), nonché da guasti derivanti da sovratensioni della rete elettrica o da danni provocati da errate manovre o manomissioni o interventi errati da parte del Cliente o di soggetti diversi dalla Società, dai Tecnici o, in generale, dai suoi incaricati.

**9.6** Nei casi accertati di evidente vetustà delle apparecchiature o degli Impianti ovvero ove essi risultino ossidati o manomessi e in tutti i casi dove la sola attività di smontaggio ai fini manutentivi ordinari o straordinari potrebbe provocare danni ulteriori alla precaria funzionalità dell'Impianto di Climatizzazione, il Servizio non potrà essere eseguito.

**9.7** Il Cliente dichiara che la potenzialità nominale della singola unità esterna installata nell'abitazione del Cliente oggetto del presente Contratto, è e sarà per tutta la durata dello stesso inferiore o pari a 7,1 kW.

**9.8** Il Cliente dichiara che nei locali in cui è installato l'Impianto di Climatizzazione non vengono né verranno svolte attività di pubblico servizio in presenza di un controllo di "microclima" in ambienti chiusi o semi chiusi ovvero la preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, manipolazione, vendita o la fornitura compresa la somministrazione di prodotti alimentari.

## ART. 10 - Obblighi e responsabilità della Società

**10.1** Nell'ambito del Servizio il Tecnico provvederà a rilasciare, ove previsto, la documentazione tecnica prevista dalla normativa applicabile per lo specifico intervento eseguito provvedendo ad aggiornare i documenti richiesti dalla legge secondo quanto riportato all'art. 2.1.

Su richiesta del Cliente, inoltre, il Tecnico fornirà adeguato supporto per la predisposizione delle eventuali certificazioni richieste dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla normativa applicabile, resta a carico del Cliente la trasmissione della suddetta documentazione e il versamento degli eventuali oneri fissati dagli enti locali per i controlli di loro competenza, ove richiesto dalla normativa applicabile.

**10.2** Le anomalie eventualmente rilevate, a vista, sull'Impianto di Climatizzazione durante l'espletamento del Servizio dovranno obbligatoriamente essere segnalate dalla Società al Cliente, indicando, per quanto possibile, le necessarie opere di adeguamento. Nello specifico, la Società rilascerà un avviso di irregolarità che dovrà essere controfirmato per presa visione dal Cliente o dall'Occupante, a seconda dei casi. La Società non è comunque responsabile della mancata esecuzione, da parte del Cliente, delle opere eventualmente necessarie alla sostituzione o adeguamento dell'Impianto di Climatizzazione, né delle opere necessarie alla eliminazione delle anomalie eventualmente riscontrate che non sono state espressamente affidate alla stessa.

**10.3** La Società non è in alcun modo responsabile per difetti di costruzione dell'Impianto di Climatizzazione né nel caso di normale logoramento o usura dei materiali o per cause derivanti da malfunzionamento di altri impianti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, elettrico, elettronico, correnti galvaniche, vaganti ecc.

**10.4** La Società garantisce che i Tecnici possiedono i requisiti previsti dalla normativa applicabile ai fini dell'esecuzione degli eventuali interventi.

**10.5** La Società non potrà essere chiamata a rispondere di eventuali danni che il Cliente abbia a subire e/o sanzioni che fosse tenuto a pagare in conseguenza della mancata esecuzione, in tutto o in parte, del Servizio oggetto del Contratto nell'anno contrattuale di competenza dovuta a cause direttamente imputabili al Cliente medesimo o all'Occupante (es. impossibilità di raggiungere telefonicamente il Cliente o l'Occupante, reiterata assenza del Cliente o dell'Occupante all'appuntamento fissato per l'intervento, etc.).

## ART. 11 - Sospensione e Risoluzione del Contratto

**11.1** Fermo restando quanto previsto all'art. 8.1, la Società potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. nel caso in cui:

- il Cliente non effettui in tutto o in parte il pagamento del Corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dalla data di pagamento prevista in fattura;
- il Cliente violi anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 9.1 , 9.2, 9.3, 9.4, 9.6;
- una delle dichiarazioni di cui agli artt. 9.1, 9.7 e 9.8 risulti non veritiera o inesatta anche dopo la conclusione del Contratto.

**11.2** In tutti i casi di cui all'articolo 11.1 (a), (b) e (c) la Società potrà altresì rifiutarsi di dare esecuzione al Servizio e, limitatamente ai casi di cui alle lett. (b) e (c) anche senza previa comunicazione al Cliente.

**11.3** La risoluzione potrà avere effetto a partire dal giorno successivo al termine di 30 (trenta) giorni dalla data di invio della lettera con la quale la Società comunica di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento del Cliente, a quest'ultimo non verrà restituito il Corrispettivo dal medesimo già versato e la Società, oltre al risarcimento del danno, avrà diritto di recuperare nei confronti del Cliente anche la parte di Corrispettivo dalla stessa maturato ed eventualmente non ancora versato dal Cliente stesso nel corso della durata del Contratto.

**11.4** Il Contratto si intenderà automaticamente risolto nel caso in cui l'Impianto di Climatizzazione abbia una potenza nominale superiore a 7,1 kw e, in tal caso, il Cliente avrà diritto a ricevere il rimborso dell'eventuale parte del Corrispettivo già pagato per il Servizio non prestato secondo le modalità previste all'art. 5.1., salvo il caso in cui non sia stato usufruito in tutto o in parte del servizio.

## ART. 12 - Forza maggiore

**12.1** Nessuna Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra per il mancato adempimento agli obblighi previsti dal Contratto se questo sia impedito da atti o fatti non ascrivibili a una delle parti nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza. Qualora detti atti o fatti perdurino per oltre 90 (novanta) giorni, ciascuna Parte potrà recedere dal Contratto restando inteso che qualora la Società eserciti il diritto di

recesso e il Cliente abbia pagato in anticipo tutto o parte del Corrispettivo senza che al momento del recesso non sia stato completato il Servizio, al Cliente sarà rimborsato l'importo già pagato per le prestazioni non ancora eseguite.

## ART. 13 - Modifiche e/o integrazioni

**13.1** La Società ha facoltà di proporre modifiche unilaterali del Contratto a fronte di modifiche normative applicabili al Contratto, al Servizio ovvero al servizio di fornitura di energia elettrica, se comunque avente un impatto rilevante sull'esecuzione degli stessi, mediante comunicazione scritta al Cliente. Qualora il Cliente non intenda accettare detta proposta, potrà recedere dal Contratto, senza oneri, inviando una comunicazione scritta alla Società entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta e il recesso avrà effetto immediato, restando inteso che qualora il Cliente abbia pagato in anticipo tutto o parte del Corrispettivo senza che al momento del recesso sia stato effettuato o completato il Servizio, al Cliente sarà rimborsato l'importo già pagato per le prestazioni non ancora eseguite. Ove il Cliente non comunichi la propria volontà di recesso entro il predetto termine, le modifiche proposte si intenderanno accettate.

**13.2** Le Parti si danno altresì atto che il Contratto si intenderà modificato di diritto mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che le autorità competenti dovessero introdurre durante il periodo di vigenza del presente Contratto. Il Cliente riceverà comunicazione dell'intervenuto adeguamento normativo mediante apposita comunicazione.

## ART. 14 Cambio di domicilio, cessione del Contratto

**14.1** Il presente Contratto si riferisce all'Impianto di Climatizzazione ubicato presso l'indirizzo del Cliente espressamente indicato nella Proposta di Contratto, e, pertanto, non potrà essere trasferito ad altre unità immobiliari anche se di proprietà o nella disponibilità del Cliente.

**14.2** La Società si riserva la facoltà di cedere il presente Contratto ad un terzo in possesso dei requisiti di legge. Il Cliente presta sin d'ora ogni necessario consenso alla cessione del Contratto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1406 e ss c.c. (cessione del contratto), fermo restando che la cessione avverrà senza aggravio di costi o peggioramento delle condizioni economiche applicate nei confronti del Cliente.

## ART. 15 - Reclami e Conciliazione

**15.1** Eventuali reclami e richieste di informazione possono essere inoltrate alla Società, Servizio Clienti CP 94, 20080 Basiglio (MI) utilizzando l'apposito modulo disponibile nell'area clienti sul sito [www.edisonenergia.it](http://www.edisonenergia.it). Nel caso non si utilizzi l'apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: nome, cognome, indirizzo postale o telematico e causale del reclamo.

La Società per reclami e richieste di informazioni rende anche disponibile il servizio clienti contattando il numero verde 800.441.999 e un form online all'indirizzo <https://www.edisonenergia.it/edison/assistenza/contatti>.

**15.2** Il Cliente potrà ricorrere anche al Servizio di conciliazione Clienti Energia istituito dall'ARERA presso l'Acquirente Unico per la risoluzione delle eventuali controversie che dovessero insorgere. Per ulteriori informazioni sul Servizio conciliazione è possibile consultare i siti dell'Autorità e del Servizio, inviare una email al Servizio conciliazione all'indirizzo [serviziocconciliazione@acquirenteunico.it](mailto:serviziocconciliazione@acquirenteunico.it), oppure contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 (da telefono fisso o da cellulare).

## ART. 16 - Privacy

**16.1** I dati personali raccolti per l'erogazione del Servizio verranno trattati dalla Società secondo le modalità indicate nell'informativa privacy allegata al presente Contratto, debitamente fornita dalla Società al Cliente nel rispetto del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR) e del D. lgs. 196/03, come integrato dal D. lgs. 101/18. I dati acquisiti verranno trattati unicamente per la finalità di conclusione ed erogazione del Contratto, sulla base dell'obbligo contrattuale assunto dal Cliente, mentre ulteriori trattamenti verranno effettuati unicamente con l'espresso ed esplicito consenso del Cliente.

## ART. 17 - Foro competente

**17.1** Fermo restando quanto previsto all'art. 15, per la soluzione delle controversie che dovessero insorgere a qualsiasi titolo e/o ragione in relazione al presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio del Cliente.

## ART. 18 - Disposizioni Varie

**18.1** Tutti i riferimenti normativi nazionali citati nel Contratto sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche e integrazioni.

**18.2** Le Parti con la conclusione del presente Contratto intendono risolvere eventuali precedenti accordi tra le stesse stipulati, comunque denominati, aventi ad oggetto il Servizio, che devono pertanto intendersi integralmente sostituiti dal presente Contratto.

## ART. 19 - Comunicazioni

**19.1** Fermo restando quanto previsto all'art. 15.1, tutte le eventuali comunicazioni dovranno essere formulate per iscritto ed inviate a:

- per la Società: posta ordinaria da recapitare all'indirizzo Edison Energia S.p.A. - Servizio Clienti Edison Casella postale 94, 20079 Basiglio (MI)
- per il Cliente: posta ordinaria oppure, se il Cliente ne ha autorizzato l'utilizzo, tramite e-mail o sms ai recapiti riportati nella PdC. Il Cliente ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei suoi recapiti restando, pertanto, responsabile di qualsiasi disagio conseguente alla mancata comunicazione della variazione.

**19.2** Restano salve eventuali disposizioni di legge o previsioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

## ART. 20 Contratti conclusi fuori dai locali commerciali e con tecniche di comunicazione a distanza

**20.1** Il Presente Contratto, qualora concluso fuori dai locali commerciali o con tecniche di comunicazione a distanza è soggetto alle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III parte III "Dei diritti dei consumatori nei contratti" del Decreto Legislativo n. 20 del 6 settembre 2005 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" come successivamente modificato ed integrato (pubblicato sulla GU n. 235 dell'8 ottobre 2005).